

**D.L. 23 giugno 1995, n. 244 [\(1\)](#).**

**Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse [\(2\)](#).**

---

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1995, n. 146.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 341](#) (Gazz. Uff. 18 agosto 1995, n. 192). Inoltre, il comma 2 dello stesso art. 1 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del [D.L. 24 aprile 1995, n. 123](#), non convertito in legge.

### **11. *Consorzi per le aree di sviluppo industriale.***

1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'[articolo 36 della L. 5 ottobre 1991, n. 317](#), si applicano, ai fini della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'[articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 237](#). Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'[articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218](#).

2. I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'[articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317](#), per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi.

3. All'[articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi». È abrogato il comma 12 dell'[articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 237](#).